

TI_GERICHTE 35.2013.42 vom 9. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2013.42

FR: TI_GERICHTE 35.2013.42 du 9 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 35.2013.42 del 9 ottobre 2013

Regeste

Riduzione del 10% delle prestazioni in contanti a seguito di un incidente in moto causato per neglig.grave. Per eccesso di velocità l'assicurato non ha saputo padroneggiare il veicolo

Erwägungen

E. 10

CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1). Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1). Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung*, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324). Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, *Die Leistungskürzung ...*, p. 172). Per un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti. 2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non

ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.6. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incanto emerge che l'incidente è avvenuto il 22 settembre 2012 verso le ore 20:00 su "una carreggiata a doppio senso di circolazione con una corsia per ognuno di essi". Si tratta di una strada "curvilinea destra a doppio senso con visuale preclusa-pianeggiante". La strada era "asfaltata senza anomalie" ed il "fondo stradale asciutto". Le condizioni del tempo erano molto buone ("sereno"), la visibilità "ottima" e non vi era illuminazione pubblica. Era in vigore un limite di 50 km/h. La segnaletica era costituita da "una striscia longitudinale di mezzera continua" e da "strisce di margine continue" (cfr. doc. 42). Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno così descritto la dinamica dell'incidente: "

RI 1, alla guida del proprio

motociclo Yamaha targata _____ (veicolo B) percorreva la _____ nel territorio del comune di _____, con direzione di marcia _____. Lo stesso pervenuto in prossimità della progressiva chilometrica _____, tratto di strada con curva destrorsa a visuale preclusa, invadeva la corsia di marcia opposta collidendo con la fiancata sinistra dell'autovettura Fiat 500 targata _____ (veicolo A) condotto da _____, la quale sopraggiungeva regolarmente sulla _____ con direzione opposta di marcia. Nella circostanza, la _____ verosimilmente si porta va verso la destra per evitare la collisione, che si concretizzava a 1.70 metri circa dal margine destro della carreggiata considerata la direzione dell'autovettura, terminando la corsa sulla banchina erbosa posta oltre il predetto margine, dopo metri 4.20 dal punto d'urto contro il motociclo. Quest'ultimo, dopo l'urto rovinava al suolo e, scivolando sulla fiancata destra proseguiva la corsa verso destra, considerata la sua originaria direzione, trovando posizione di quiete dopo metri 24.10, sulla banchina erbosa, di destra, parallelo, all'asse stradale con la parte anteriore rivolta verso _____". (doc. A1) Il 9 ottobre 2012 l'assicurato ha così descritto l'avvenimento alla polizia: " In data 22.09.2012 verso le ore 20:10 percorrevo a bordo del mio motociclo la provinciale che da _____ parte verso _____ in detta direzione. Nella circostanza, nell'affrontare una curva a destra, non impostavo correttamente la manovra pertanto invadevo la corsia opposta. Tentavo di rientrare sulla mia corsia ma urtavo con la fiancata sinistra della mia moto contro la medesima parte dell'autovettura predetta. A seguito dell'urto cadevo a terra poco dopo al centro della strada mentre la moto scivolava più avanti. Preciso che circa 10-15 metri prima di urtare l'autovettura vedevo che quest'ultima sbandava a destra e a sinistra. La mia velocità prima del sinistro era circa 70 km/h ma era notevolmente più ridotta al momento dell'urto in quanto avevo frenato per rientrare in corsia. Nelle circostanze del sinistro ero seguito dal mio amico _____ di _____ tel. _____ che può confermare quanto da me dichiarato. Sono a conoscenza che anche un'altra ragazza ha visto la dinamica del sinistro ma al momento non so fornire i suoi dati. Mi riservo di comunicarli al più presto. Non ho altro a aggiungere."

(doc. 42) Questo verbale è stato sottoscritto da RI 1 e dall'Ufficiale-agente di P.G. (cfr. doc. 42). Il ricorrente è poi stato sentito il 22 novembre 2012 da _____, Case Manager dell'CO 1. Le sue dichiarazioni sono state così verbalizzate: " Infortunio non professionale (INP) del 22.9.2012. Vedi il formulario 331.0 compilato da parte dell'assicurato in data 25.10.2012. L'assicurato non è ancora in possesso del rapporto della polizia (in _____ devono in tutti i casi trascorrere 90 giorni dall'incidente prima di poterlo richiedere, termine 22.12.2012). L'assicurato dichiara che sul tratto di strada dove l'incidente è avvenuto il limite di velocità è di 50 km/h e che da parte sua stava viaggiando ad una velocità di circa 70 km/h; presumibilmente per tale ragione ha perso il controllo del suo motoveicolo. L'assicurato conferma di aver per ora ricevuto una multa di Euro 80." (doc. 19) L'altra protagonista dell'incidente della circolazione stradale ha invece così descritto l'evento in questione: " Verso le ore 20:15 percorrevo la _____ del Comune di _____ in direzione di _____. Giunta nei pressi del Km. _____, della SP _____, notavo che dalla direzione opposta sopraggiungeva una macchina ed una moto che iniziava il sorpasso della macchina che la precedeva invadendo completamente la mia corsia. Notato ciò cercavo di frenare ma il motociclista mi urtava nella fiancata sinistra strisciandola sino alla fine. In seguito fuoriusciva dalla careggiata e mi fermavo nella banchina erbosa. Preciso che la mia velocità era moderata nell'ordine dei 50 km/h mentre la moto viaggiava a forte velocità." (doc. 42) Il 9 ottobre 2012 la Polizia ha contattato telefonicamente _____, nato nel 1989. Le sue dichiarazioni sono state così verbalizzate: " Al momento del sinistro seguiva il RI 1 a distanza. Ha notato un'indecisione del RI 1 nell'affrontare la curva ed ha visto che ha allargato la traiettoria in curva. Subito dopo ha visto del fumo e si è fermato realizzando che il RI 1 era coinvolto in un sinistro contro un'autovettura che precedentemente non aveva avvisato. Al momento non erano preceduti nè seguiti da altri veicoli. Dopo poco è arrivata un'auto condotta da un signore, con stessa direzione della Fiat 500 coinvolta, il quale riconosceva il RI 1 e diceva che sarebbe andato ad avvisare la famiglia." (doc. 42) All'assicurato è stata comminata una multa di 80.- Euro ai sensi dell'art. 141 capoverso 3-8 del Codice della strada per avere omissso di ridurre la velocità in un tratto di strada in curva (cfr. doc. 39). Alla luce degli elementi appena esposti questo Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurata ha commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF. Infatti il fatto di non adattare la propria velocità alla tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss"). L'art. 26 LCStr prevede del resto che: " 1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. 2 Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente." Inoltre l'art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che " il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza". Infine l'art. 32 LCStr, prima frase prevede che "la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità de l veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità". Ora, nel caso concreto, l'indicazione della velocità eccessiva (70 km/h) è stata fornita dallo stesso assicurato all'agente di polizia, ed è stata

confermata pure dall'altra persona coinvolta nell'incidente. Non a caso l'assicurato è stato multato proprio per non avere diminuito la velocità in curva. L'assicurato ha sostenuto successivamente ed anche nel ricorso che la sua velocità, in realtà, era inferiore al limite massimo di 50 km/h. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria di causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 13/03 del 26 novembre 2003, U 6/02 del 18 dicembre 2002 consid. 2.2.). Questo Tribunale condivide totalmente l'argomentazione dell'CO 1 secondo cui, relativamente alla velocità, sono decisive le prime dichiarazioni rese dall'assicurato e non quelle formulate il 7 marzo 2013 (cfr. doc. 59) e il 13 marzo 2013 (cfr. doc. 60) quando l'assicuratore contro gli infortuni gli ha comunicato che avrebbe analizzato la possibilità di ridurre le prestazioni per negligenza grave. A nulla di diverso possono portare le dichiarazioni allegate al ricorso (cfr. Doc. A4, doc. A5 e consid. 1.3) Va tuttavia sottolineato che, anche a prescindere da una causa legata all'eccessiva velocità, resta il fatto che l'assicurato ha perso il controllo della propria moto, su una strada asciutta, asfaltata, senza anomalie e che la perdita del controllo ha comportato l'invasione della corsia di marcia opposta (delineata da una linea di sicurezza continua) e lo scontro con un'automobilista che procedeva regolarmente. Nella sua prima e decisiva dichiarazione alla polizia _____ ha del resto constatato che l'assicurato ha avuto un'indecisione nell'affrontare una curva. Non essendo riuscito a padroneggiare la moto, in modo da rispettare i suoi doveri di prudenza, l'assicurato ha così commesso in ogni caso una negligenza grave che giustifica la riduzione delle prestazioni. 2.7. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF). Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 147). In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit. , p. 203 seg.). Nel caso di specie, l'assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 10%. Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U 31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004). Il TCA si limita a rilevare che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l'Alta Corte ha confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr. DTF 114 V 318). La decisione su opposizione del 16 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.